

R.G. P.U. n. 1-1/2025



TRIBUNALE DI SAVONA
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Savona in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.	Paola Antonia Di Lorenzo	Presidente
Dott.	Davide Atzeni	Giudice
Dott.	Anna Ferretti	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:
PUNTI DI VISTA DI POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE S.N.C. IN
LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., con sede in
Savona, via Paleocapa n. 23/3 (C.F. 01434260095)
e dei soci illimitatamente responsabili
POINELLI GABRIELE e
RESTIVO SAMUELE
tutti assistiti dall'Avv. Paolo Dogliotti

nonché l'estensione della procedura a
VDP S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Savona, via Nizza n. 29
(C.F. 01890090093)

Con ricorso depositato il 17.01.2025, Astra Cucine S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell'art. 268
comma 2 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata del
patrimonio della Punti di Vista S.n.c. nonché dei soci illimitatamente responsabili Poinelli
Gabriele e Restivo Samuele.

Costituitesi in giudizio, le parti resistenti hanno chiesto il rigetto della domanda.

Con successiva memoria autorizzata, Astra Cucine ha altresì domandato l'estensione della
liquidazione controllata al patrimonio della società VDP S.r.l., sul presupposto
dell'esistenza di un'unica società di fatto tra questa e la Punti di Vista S.n.c.

E' stato assegnato termine per integrare il contraddittorio nei confronti di VDP S.r.l. la
quale tuttavia è rimasta contumace.



In via generale, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte resistente ha sede nel circondario del Tribunale di Savona.

Sussiste la legittimazione a presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata in capo al creditore, il quale può presentarla "*anche in pendenza di procedure esecutive*", dal che consegue che l'assenza di procedure esecutive individuali non è condizione ostativa. Il creditore istante è tenuto a provare che l'inadempimento è dovuto non ad una mera difficoltà superabile nel breve periodo ma ad una vera e propria condizione di insolvenza. Egli, per converso, può richiedere l'apertura della liquidazione controllata senza dovere dimostrare l'esistenza di beni o crediti distribuibili in favore della massa (onere previsto dal novellato comma 3 dell'art. 268 CCII in caso di domanda proposta dal debitore persona fisica).

Ricorre, inoltre, il requisito di procedibilità di cui all'art. 268 co. 2 CCII, secondo cui "*non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila*", essendo documentato in atti che l'esposizione debitoria nei confronti della ricorrente supera 37 mila euro e quella nei confronti dell'Erario supera i 110 mila euro. Inoltre i debiti erariali in capo a Restivo Samuele risultano superiori a 60 mila euro e quelli in capo a Poinelli Gabriele ammontano a circa 80 mila euro.

Sussiste infine il requisito oggettivo della condizione di sovraindebitamento della resistente, come ricavabile dall'ammontare dei debiti insoluti, dalla messa in liquidazione volontaria e dalle esecuzioni infruttuose, tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

Per tutti i motivi esposti, occorre procedere alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata sul patrimonio della Punti di Vista S.n.c. nonché dei soci illimitatamente responsabili.

Non può, per converso, essere accolta la domanda di estensione della liquidazione controllata nei confronti della società VDP S.r.l.

L'impianto argomentativo di parte ricorrente poggia principalmente sulla prospettazione dell'esistenza di una supersocietà occulta intervenuta tra la società debitrice Punti di Vista S.n.c. e la società VDP S.r.l.

In proposito, va innanzitutto rimarcato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, per potersi ravvisare la c.d. supersocietà di fatto (ossia quella società irregolare a cui partecipano più società e/o persone fisiche) è necessaria "la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto. Simile circostanza - si dice - può semmai costituire indice di esistenza di una "holding" di fatto nei cui confronti il curatore può agire in responsabilità (art. 2497 cod. civ.); la quale



"holding" di fatto può essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza a richiesta di uno dei soggetti legittimati (cfr. Cass. n. 15346-16; Cass. n. 5520-17)" (cfr. Cass. n. 7903/2020).

Sempre secondo il costante indirizzo interpretativo, l'accertamento dell'esistenza di un rapporto sociale di fatto non è impedito dalla mancanza della prova scritta di un contratto sociale, potendo essere desunto dall'accertamento della compresenza, in concreto, di tre presupposti sostanziali fondamentali: 1. l'esistenza di un fondo comune, inteso come patrimonio di cui la società di fatto ha la titolarità esclusiva, in quanto soggetto di diritto distinto rispetto ai soci che la compongono: tale patrimonio è costituito dai conferimenti che i soci si impegnano ad effettuare al fine di potare la società delle risorse necessarie per poter avviare e svolgere l'attività imprenditoriale; 2. la compartecipazione dei soci di fatto agli utili ed alle perdite della società, essendo lo scopo di lucro ed il rischio imprenditoriale elementi essenziali di qualsiasi attività imprenditoriale, sia essa svolta in forma individuale o tramite una società; 3. l'elemento soggettivo della c.d. affectio societatis, la quale consiste nel vincolo intercorrente tra i soci avente ad oggetto l'instaurazione di una collaborazione finalizzata al raggiungimento di un risultato comune, e implica altresì l'esteriorizzazione del vincolo anche verso i terzi.

L'accertamento di questi tre requisiti sostanziali deve avvenire in maniera rigorosa, tramite ogni mezzo di prova consentito dall'ordinamento ed eventualmente mediante il ricorso al meccanismo presuntivo previsto dall'art. 2729 c.c.: in assenza di prova scritta, l'esistenza di una società di fatto può infatti essere dedotta da manifestazioni esterne che rivelino gli elementi essenziali del vincolo sociale, e che, ove costituiscano presunzioni gravi, precise e concordanti, consentano di desumere univocamente il fatto ignoto da quello noto, sulla base di un giudizio di probabilità rimesso al prudente apprezzamento del giudice e basato sulle regole di comune esperienza.

Tanto premesso, alla luce delle circostanze di fatto indicate e dei documenti offerti dall'odierna ricorrente ed in applicazione dei principi di diritto fin qui enunciati, il Collegio ritiene di dover respingere la domanda di estensione.

Invero i fatti prospettati (l'identità dell'attività svolta dalle varie società; la coincidenza della sede commerciale e dell'insegna; l'identità dei soci e dell'organo amministrativo; la comunanza della clientela, fornitori e recapiti) non appaiono da soli sufficienti a fondare la presunzione dell'esistenza di un rapporto sociale di fatto tra le persone fisiche e le società sopra indicate e, dunque, ad integrare gli elementi costitutivi della fattispecie invocata.

Nessun concreto elemento è stato in particolare fornito, a corredo del ricorso, sotto il profilo patrimoniale-finanziario, dei diversi soggetti giuridici qui coinvolti (ad es. conti correnti, trasferimenti di denaro, fatture, pagamenti, transazioni, garanzie ecc.).

Come sottolineato dallo stesso creditore istante, è verosimile che la neo-costituita VDP rappresenti la "continuazione" dell'attività della Punti di Vista, posta in liquidazione. Ma tale circostanza pare riconducibile ad un fenomeno successorio di fatto, che è concettualmente in contrasto con quello del vincolo sociale tra più soggetti distinti.

Dunque, dagli atti dell'istruttoria non può essere desunta, l'esistenza dei presupposti interpretativamente individuati ai fini del riconoscimento della supersocietà di fatto, risultando acclarata unicamente una stretta contiguità, anche sotto il profilo temporale, tra l'attività svolta dai distinti soggetti giuridici, ma non anche l'esistenza di un fondo comune, di una compartecipazione ad utili e perdite e di un vincolo sociale.



Occorre, a questo punto, procedere alla nomina del liquidatore giudiziale, da individuarsi nel registro degli OCC, di regola fra gli iscritti nel distretto.

Si individua, secondo criteri di rotazione ed in considerazione delle esperienze maturate nello svolgimento della funzione, il dott. MIRKO FERRANDO.

Il liquidatore, oltre ad esercitare ogni azione finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore ed ogni azione diretta al recupero dei redditi di quest'ultimo, deve verificare la possibilità di intraprendere o proseguire azioni dirette a far dichiarare atti già compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice di procedura civile.

Ai sensi dell'art. 272 co. 3 CCII, la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e. in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire. Dunque, laddove sia evidente che nessuna utilità, anche di tipo reddituale, potrà essere appresa all'attivo, il liquidatore dovrà prenderne atto nel programma di liquidazione e chiedere l'immediata chiusura della procedura.

Il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI.

Le spese di lite non vengono liquidate ma accertate nelle forme della verifica del passivo e concorrono nella distribuzione del ricavato della liquidazione controllata.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di PUNTI DI VISTA DI POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE S.N.C. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., con sede in Savona, via Paleocapa n. 23/3 (C.F. 01434260095)

nonché dei soci illimitatamente responsabili

POINELLI GABRIELE (C.F. PNLGRL75M19D918V) e

RESTIVO SAMUELE (C.F. RSTSMML80S25J480D)

Rigetta la domanda di estensione della liquidazione controllata a VDP S.r.l.

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa ANNA FERRETTI;

NOMINA quale liquidatore il dr. MIRKO FERRANDO;

ORDINA ai debitori il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi nonché il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il **termine perentorio di giorni 90** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

AUTORIZZA il liquidatore alle attività di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCII;

DISPONE che il liquidatore:



- inserisca la presente sentenza sul **sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari a tre anni** (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti gli eventuali beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.



Sent. n. 5/2026 pubbl. il 27/02/2026

Cron. n. : 167/2026

Rep. n. 13/2026 del 27/02/2026

Sent. n. 5/2026 pubbl. il 27/02/2026

Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 25.02.2026

il Giudice Relatore
Anna Ferretti

il Presidente
Paola Antonia Di Lorenzo

